

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 156

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002-2003

(Parere ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 ottobre 2002)

—————



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Ufficio IX- (Pianificazione e allocazione delle risorse umane della scuola)

DOTAZIONI ORGANICHE PERSONALE DOCENTE

anno scolastico 2002/2003

schema decreto interministeriale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si trasmette, in allegato, lo schema del provvedimento concernente l'oggetto, per il quale si richiede, in ottemperanza a quanto contemplato dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n.448, il parere delle competenti Commissioni Parlamentari.

Si precisa, preliminarmente, che il decreto in esame è stato inviato, ovviamente sotto condizione sospensiva delle eventuali osservazioni sia del Ministero per l'economia, deputato alla concertazione, sia di codeste Commissioni, ai direttori generali degli uffici scolastici regionali, attesa l'urgenza di definire, in tempo utile per l'avvio del corrente anno scolastico, la determinazione degli organici di diritto nonché la mobilità e le nomine del personale.

Con il provvedimento in esame si consegue l'obiettivo della riduzione della consistenza delle dotazioni organiche nell'entità indicata nell'allegato tecnico alla citata legge finanziaria.

Il contenimento, pari ad 8500 posti, comporta un decremento dell'1,36%.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Ufficio IX- (Pianificazione e allocazione delle risorse umane della scuola)

La decurtazione operata incide in ragione di:

- 2500 posti per la scuola elementare;
- 2000 cattedre per l'istruzione secondaria di I grado;
- 4000 cattedre per l'istruzione secondaria di II grado.

La riduzione non riguarda la scuola materna che conserva, di conseguenza, la consistenza attuale. Ciò nella considerazione della crescente richiesta da parte delle famiglie, conseguente anche alla progressiva dismissione del servizio da parte di enti pubblici e privati.

Per quel che concerne, poi, la stabilità degli organici del sostegno, la ragione è da ricondurre in parte al fatto che, da un lato, si è trascurata una modesta variazione del numero degli alunni e, dall'altro, si è mantenuto fermo il riferimento alle modalità di calcolo definite, com'è noto, dall'articolo 40 della legge finanziaria 23 dicembre 1997, n.449.

In merito poi all'andamento della popolazione scolastica si riscontra, come già rilevato per i posti di sostegno, la sostanziale stabilità dell'entità numerica complessiva degli alunni, nel senso che l'incremento stimato per la scuola secondaria superiore risulta quasi coincidente con la somma del decremento della scuola elementare e della scuola media.

La riduzione degli 8500 posti è stata realizzata tra le Regioni e per i diversi gradi di istruzione sulla base di indicatori e di parametri che hanno tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento e delle caratteristiche delle frequenze scolastiche, delle condizioni socio-economiche e delle peculiarità dei contesti territoriali interessati, secondo le prescrizioni dell'articolo 22 della citata legge 448/2001. Le stesse dotazioni sono state altresì determinate con riferimento ai fenomeni del disagio e dell'insuccesso scolastico, connessi alla dispersione scolastica, ai tassi di ripetenza ed ai flussi immigratori.

Il prospetto che segue rende conto del decremento dei posti realizzato:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Ufficio IX- (Pianificazione e allocazione delle risorse umane della scuola)

| | Organico di Diritto a.s. 2001/02 | Totale organico previsto dal D.I. per l'a.s. 2002/03 | Differenza (valori assoluti) | Differenza (valori percentuali) |
|-----------------------|----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| | A | B | C=B-A | D=C/A |
| ABRUZZO | 18.674 | 18.465 | -209 | -1,12% |
| BASILICATA | 10.781 | 10.654 | -127 | -1,18% |
| CALABRIA | 37.455 | 37.064 | -391 | -1,04% |
| CAMPANIA | 98.960 | 97.996 | -964 | -0,97% |
| EMILIA ROMAGNA | 41.581 | 41.116 | -465 | -1,12% |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 13.853 | 13.684 | -169 | -1,22% |
| LAZIO | 68.847 | 68.010 | -837 | -1,22% |
| LIGURIA | 16.346 | 16.149 | -197 | -1,21% |
| LOMBARDIA | 100.514 | 99.329 | -1.185 | -1,18% |
| MARCHE | 19.525 | 19.295 | -230 | -1,18% |
| MOLISE | 4.990 | 4.937 | -53 | -1,06% |
| PIEMONTE | 49.647 | 49.087 | -560 | -1,13% |
| PUGLIA | 63.440 | 62.696 | -744 | -1,17% |
| SARDEGNA | 26.369 | 26.053 | -316 | -1,20% |
| SICILIA | 82.125 | 81.309 | -816 | -0,99% |
| TOSCANA | 40.014 | 39.535 | -479 | -1,20% |
| UMBRIA | 10.820 | 10.692 | -128 | -1,18% |
| VENETO | 52.017 | 51.387 | -630 | -1,21% |
| Totale | 755.958 | 747.458 | -8.500 | -1,12% |

Dal monitoraggio effettuato sulle operazioni di definizione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2002/2003, i dati riportati nella tabella seguente dimostrano che, salvo eccezioni di modesta entità, tutti gli Uffici scolastici regionali hanno rispettato i limiti fissati con il decreto interministeriale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Ufficio IX- (Pianificazione e allocazione delle risorse umane della scuola)

| Regione | Organico previsto dal D.I. per l'a.s. 2002/03 (A) | Organico diritto (B) | Differenza (C=B-A) |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| ABRUZZO | 18.465 | 18.465 | 0 |
| BASILICATA | 10.654 | 10.654 | 0 |
| CALABRIA | 37.064 | 37.064 | 0 |
| CAMPANIA | 97.996 | 97.996 | 0 |
| EMILIA ROMAGNA | 41.116 | 41.116 | 0 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 13.684 | 13.684 | 0 |
| LAZIO | 68.010 | 68.010 | 0 |
| LIGURIA | 16.149 | 16.149 | 0 |
| LOMBARDIA | 99.329 | 99.329 | 0 |
| MARCHE | 19.295 | 19.295 | 0 |
| MOLISE | 4.937 | 4.937 | 0 |
| PIEMONTE | 49.087 | 49.087 | 0 |
| PUGLIA | 62.696 | 62.696 | 0 |
| SARDEGNA | 26.053 | 26.053 | 0 |
| SICILIA | 81.309 | 81.340 | +31 |
| TOSCANA | 39.535 | 39.581 | +46 |
| UMBRIA | 10.692 | 10.692 | 0 |
| VENETO | 51.387 | 51.387 | 0 |
| Totale | 747.458 | 747.535 | +77 |

Per quanto concerne, poi, gli ulteriori contenuti dello stesso decreto, si sottolineano, di seguito, alcuni aspetti salienti:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Ufficio IX- (Pianificazione e allocazione delle risorse umane della scuola)

Con l'articolo 2 viene previsto, secondo la prescrizione legislativa, che le dotazioni organiche siano assegnate a livello regionale. Ai direttori generali è attribuita, di conseguenza, la competenza in ordine alla determinazione dei contingenti provinciali. Agli stessi direttori è stata poi fornita, come accennato, l'indicazione in merito alla assoluta insuperabilità dei contingenti regionali assegnati. Per tale motivo, nel dare ampia discrezionalità relativamente agli eventuali correttivi da adottare, si sono, comunque, fornite talune indicazioni sulle possibili modalità di intervento, quali ad esempio il contenimento delle prime classi a tempo pieno nella scuola elementare e a tempo prolungato nella scuola media. Ulteriore attenzione è stata riservata alla necessità della rigorosa osservanza dei parametri di costituzione delle classi, prevedendo, ad integrazione di quanto disciplinato per il passato, l'accorpamento non solo di quelle intermedie con alunni al di sotto dei minimi, ma anche delle classi finali. Per queste si prevede, comunque, l'unificazione soltanto nell'ipotesi in cui ciò non comporti la scissione del gruppo alunni di ciascuna delle classi interessate.

Con l'articolo 3, in adesione a quanto previsto dalla legge finanziaria, viene ribadito che l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare deve essere garantito per le classi terze, quarte e quinte. Per le classi del biennio iniziale viene comunque contemplata la prosecuzione delle attività già avviate, qualora compatibili con le dotazioni organiche assegnate.

Tale ultima disposizione è motivata anche dalla considerazione che con la direttiva ministeriale n. 97 per l'azione amministrativa e la gestione dell'anno 2000 è stata prevista l'estensione dell'insegnamento della lingua straniera anche alle classi seconde e, inoltre, dal riferimento alla recente proposta di legge del Governo di riforma degli ordinamenti scolastici che prevede l'estensione generalizzata dell'insegnamento di una lingua straniera in tutte le classi. Per quel che concerne l'impiego delle risorse umane e professionali il provvedimento è strutturato in modo da garantire il più efficace impiego dei docenti forniti dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera, per evitare che le risorse potenzialmente disponibili non siano efficacemente utilizzate. Anche per tale ambito viene prevista, ma soltanto in via subordinata e comunque entro i limiti delle dotazioni assegnate, la possibilità di avvalersi di insegnanti elementari specialisti (di quelli cioè che svincolati dalla propria classe insegnano lingua in sei o sette classi, anche con utilizzazione in sedi diverse rispetto a quelle della scuola di titolarità).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Ufficio IX- (Pianificazione e allocazione delle risorse umane della scuola)

Con l'articolo 4, relativo all'istruzione secondaria, si tende a realizzare la formazione del c.d. organico di istituto, prevedendo *prioritariamente* la costituzione di posti orario tra le diverse sedi della medesima scuola, per poi definire, come per il passato, la formazione di cattedre esterne tra scuole diverse. Un'ulteriore razionalizzazione dell'impiego delle risorse professionali è stata introdotta prevedendo che eventuali spezzoni residui vengano utilizzati prioritariamente per il completamento a 18 ore dei posti di insegnamento con orario inferiore a quello d'obbligo.

Nella stessa logica di ottimizzazione delle risorse è stata prevista anche la possibilità di procedere ad accorpamenti di spezzoni più funzionali, anche attraverso la separazione degli insegnamenti appartenenti ad una medesima classe concorso, sempreché la scissione non pregiudichi l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina.

All'ultimo comma dell'articolo 4 viene poi sancita la cessazione della sperimentazione dell'organico funzionale secondo la previsione formulata con il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 105, in un numero limitato di scuole medie e superiori in quanto non più conciliabile con le esigenze del contenimento degli organici. Tale disposizione, peraltro, consente di utilizzare diversamente le risorse attualmente impegnate per la stessa sperimentazione. E' stata, infatti, prevista la graduale soppressione dei relativi posti a mano a mano che i docenti in servizio per effetto dell'organico funzionale lasceranno le attuali sedi, sia per effetto di pensionamento o mobilità che per riassorbimento negli organici delle medesime istituzioni. In proposito, occorre altresì richiamare l'attenzione sulla clausola di salvaguardia che si è ritenuto di dover inserire, al fine di consentire il mantenimento della sede a favore di un limitato numero di docenti che per effetto della sperimentazione hanno chiesto e ottenuto il trasferimento nelle scuole interessate.

Con l'articolo 8 vengono ridefiniti i criteri ed i parametri di determinazione delle dotazioni organiche del personale educativo. Ciò si è reso necessario a seguito delle prescrizioni contenute nell'articolo 4 ter della legge 2 agosto 2002, n. 333 con il quale è stata prevista l'unificazione dei ruoli degli istitutori e delle istitutrici. Con l'occasione, oltre a creare la necessaria sintonia tra le disposizioni accennate e la struttura esistente, si è voluto fornire, anche a carico di tale personale, un contributo in termini di razionalizzazione dei criteri di determinazione degli organici. Ed, infatti,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Ufficio IX- (Pianificazione e allocazione delle risorse umane della scuola)

rispetto alle vigenti norme, contemplate dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, sono stati modificati i parametri di cui ai punti 1d) e 2b) incrementando da 14 a 16 il numero di alunni necessario per l'attribuzione di un'ulteriore unità di personale; inoltre, al punto 1e) è previsto che con almeno 30 semiconvittori siano assegnati sei posti anziché sette. Si sottolinea, infine, che il raddoppio delle dotazioni organiche dei convitti per non vedenti e per sordomuti è consentito solo se la stessa istituzione non usufruisca già della deroga prevista per gli istituti unici in ambito regionale.

Per le considerazioni formulate si ritiene di aver predisposto il provvedimento applicativo della legge di bilancio secondo le prescrizioni contemplate dal legislatore ed anche in adesione agli orientamenti intercorsi con il Ministero dell'Economia che infatti, come citato ha accordato la prescritta concertazione al provvedimento in esame.

Tale convincimento trae fondamento anche dall'aver posto in essere le condizioni per aderire alle indicazioni contenute nella nota 9 novembre 2001, n. 10567, con la quale il sig. Ministro dell'economia e delle finanze precisò che il concerto accordato al decreto con il quale sono state disciplinate le modalità di determinazione degli organici per l'anno scolastico 2001/2003 (decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168) soggiaceva alla condizione che fossero intraprese le iniziative indicate dal Ministro dell'istruzione nella lettera del 2 agosto dello stesso anno. Tali iniziative avrebbero dovuto riguardare, citando quelle che assumono rilevanza nel presente contesto, il sostanziale avvio dell'equiparazione dell'orario di insegnamento settimanale a 18 ore per tutti i docenti dell'istruzione secondaria, anche attraverso la rimodulazione della struttura delle cattedre fino a 18 ore di insegnamento nonché la riduzione dei docenti specialisti di lingua straniera nella scuola elementare.

Si sottolinea come le disposizioni dell'articolo 4 consentono di realizzare, sia pure gradualmente, la significativa riduzione delle nomine a tempo determinato, tenuto conto che in molti casi ai docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore è stato attribuito il completamento per l'intero orario di insegnamento previsto. Va rilevata, altresì, l'ulteriore economia di risorse realizzata attraverso la separazione degli insegnamenti in quelle classi di concorso per le quali tale modalità non comprometta l'unitarietà di ciascuna disciplina.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Ufficio IX- (Pianificazione e allocazione delle risorse umane della scuola)

La costante azione di monitoraggio svolta dal Ministero nel corso della elaborazione degli organici da parte degli Uffici regionali ha consentito di operare una reale inversione di tendenza nel senso che, per la prima volta, dopo molti anni, sono stati definiti organici di diritto effettivamente corrispondenti alle consistenze fissate con il decreto interministeriale.

La consistenza della riduzione effettivamente operata è, allo stato attuale, di 8.423 posti.

Si pone in evidenza che con lo stesso decreto è stata prevista la costituzione di una Struttura di monitoraggio insediata permanentemente presso questo Ministero.

Tale organo, in raccordo con gli uffici periferici, ha avuto il compito di seguire l'evoluzione delle fasi preordinate all'avvio dell'anno scolastico, sia al fine di garantire il puntuale espletamento che per delineare, in itinere, i correttivi eventualmente necessari; alla struttura è, stata quindi, attribuita, tra l'altro, la competenza in ordine al monitoraggio sulla definizione dell'organico di diritto e sul suo adeguamento alla situazione di fatto, in particolar modo con riguardo agli ambiti di competenza ora attribuiti dalla legge 333/2001 ai dirigenti scolastici. Tutto ciò, anche al fine di rendere possibile la tempestiva valutazione degli effetti di tali operazioni, in termini di incidenza sulla spesa e approntare i conseguenti interventi correttivi.

Nel ringraziare per l'attenzione, si rimane a disposizione per le integrazioni ed i chiarimenti ritenuti eventualmente necessari, confidando nel positivo riscontro di codeste Commissioni alla proposta formulata.

IL DIRETTORE GENERALE

Zuvaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

Ufficio IX- (Pianificazione e allocazione delle risorse umane della scuola)

Prot. n. 181/VM

Roma, 30 OTT. 2002

Alla CAMERA DEI DEPUTATI

7^a Commissione

Cultura, Scienza e Istruzione

ROMA

↘ AI SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a Commissione

Istruzione Pubblica e Beni Culturali

ROMA

per il tramite

della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

Via del Corso, 184

ROMA

Oggetto: Schema di decreto interministeriale -dotazioni organiche personale docente- anno scolastico 2002-2003- richiesta parere-

Con preghiera dell'emanazione del parere prescritto dall'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si trasmette in copia lo schema del decreto interministeriale di cui in oggetto, restituito debitamente controfirmato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con nota n. ACG/21/Istruz/25388 del 14 u.s.

Lo stesso provvedimento è corredato da apposita relazione illustrativa.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti necessari.

IL DIRETTORE GENERALE

Zucaro



D.I. n. _____
del _____

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003



IL MINISTRO

DI CONCERTO
CON IL

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i decreti ministeriali 24 luglio 1998 n.331, e 6 agosto 1999, n. 200 riguardanti rispettivamente l'organico funzionale della scuola elementare e materna;
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
VISTI l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449 e l'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n.448 concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
VISTA la legge 28/12/2001, n. 488;
VISTI i decreti ministeriali 15 marzo 1997, n. 176 e 6 agosto 1999, n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandi di Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;
VISTI i titoli II e III del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, recanti disposizioni per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n.141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Per copia conforme all'originale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n.105 concernente l'istituzione dell'organico funzionale in un campione limitato di scuole di istruzione secondaria di I e II grado;

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricula delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della citata legge n.488/01 "il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale";

INFORMATE le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

PRESO ATTO dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del _____ e del _____;



DECRETA

articolo 1

(consistenza dotazioni)

1 La consistenza delle dotazioni organiche regionali per l'anno scolastico 2002/2003 è quella riportata nelle tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tale consistenza, definita in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica, effettuata anche con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tiene conto del grado di densità demografica di ciascuna provincia, della distribuzione della popolazione stessa tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, nonché delle condizioni economiche e di disagio sociale delle province.

2 Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, dalla configurazione degli organici funzionali, così come previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.

per copia conforme all'originale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

3 Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono anche determinate con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.

articolo 2


(dotazioni provinciali)

1 I direttori generali degli uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, in particolare con riguardo alle zone montane e alle piccole isole.

2 I direttori regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione. Per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, i medesimi possono disporre l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano al direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa.

4 I direttori regionali assicurano il rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate. Nel caso in cui le proposte dei dirigenti scolastici comportino un numero di posti eccedente rispetto a tali contingenti, i medesimi direttori regionali operano una approfondita ricognizione e verifica delle modalità di costituzione delle classi, con particolare riguardo a quelle intermedie e a quelle finali: le classi intermedie possono essere accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore



Per copia conforme all'originale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

alla media indicata dal decreto ministeriale n. 331/98; parimenti può procedersi all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. I direttori stessi, inoltre, possono adottare ulteriori soluzioni di carattere organizzativo che si rivelino compatibili con le specificità dei contesti interessati e siano coerenti con gli obiettivi formativi.

articolo 3

(insegnamento della lingua straniera nell'istruzione primaria)

1 L'insegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nell'ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I dirigenti scolastici in conformità delle disposizioni contenute nell'art.22, comma 5, della legge n.448/2001, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati altri posti da finalizzare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.

Articolo 4


(istruzione secondaria)

1 Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali e di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

2 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità va attribuita sulla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, sulla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

3 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

Per copia conforme all'originale





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

4 Gli spezzoni residui dopo la formazione dei posti di cui ai commi precedenti sono utilizzati prioritariamente, ove possibile, per ricondurre fino alla concorrenza delle diciotto ore i posti d'insegnamento costituiti con orario settimanale inferiore, anche individuando moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, purché sia salvaguardata l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina.

5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

7 A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, sono disapplicate le disposizioni di cui al decreto 3 aprile 2000, n. 105, concernente l'attuazione dell'organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria. La dotazione organica delle istituzioni scolastiche interessate viene gradualmente ricondotta nella configurazione originaria in relazione alle disponibilità di posti vacanti; tali posti vengono soppressi se non coperti da docenti titolari e sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità.

articolo 5


(sezioni ospedaliere)

1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

articolo 6

(dotazione organica di sostegno)

1 La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.



per copia conforme all'originale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

2 I direttori generali regionali determinano la dotazione per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

Nell'ambito dei contingenti assegnati i direttori regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata alla effettiva presenza di alunni portatori di handicap.

3 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.


articolo 7 (organizzazione didattica)

1 Nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate i dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee per l'impiego ottimale delle risorse, avvalendosi degli strumenti offerti dall'autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

articolo 8 (istituzioni educative)

1 Per effetto di quanto contemplato dall'articolo 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente l'unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata in base alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché con riguardo al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

2 Entro il limite massimo di personale individuato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.



per copia conforme all'originale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

3 Le dotazioni organiche degli istituti e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:

1) *in presenza di convittori e/o convittrici*

- a) con almeno trenta convittori : cinque posti
- b) con almeno trenta convittrici : cinque posti;
- c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici : un posto;
- d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto;
- e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici : sei posti;
- f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).

2) *in assenza di convittori e/o convittrici*

- a) con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti;
- b) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.


4 Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti 1a, 1b e 2a. Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a, la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici.

5 Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al comma precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.

articolo 9

(gestione della situazione di fatto)

1 Ai sensi del decreto legge n.255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331, come modificato e integrato dal presente decreto, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria, eventualmente indispensabili. I posti e gli spezzoni di orario derivanti da detti incrementi non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituite tra più scuole, così come determinati nell'organico.



per copia conforme all'originale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio


Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

2 Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente direttore regionale per la copertura dei posti e degli spezzoni di orario che non sia possibile coprire con risorse interne alla stessa istituzione scolastica.

3 Nel limite della dotazione provinciale, o in presenza di personale in esubero, possono essere attivati ulteriori posti, al fine di consentire la realizzazione delle condizioni di funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti i corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001.

4 L'istituzione e la copertura dei posti di sostegno di cui alla colonna B della tabella "E" nonché di quelli di cui all'articolo 6, comma 3 del presente decreto è effettuata a cura dei direttori regionali entro il 31 luglio. Decorso tale termine l'assunzione del personale sui posti di cui al presente comma è disposta dal competente dirigente scolastico cui è attribuita, altresì, l'eventuale istituzione di ulteriori posti da attivare esclusivamente a seguito di inderogabili esigenze, determinatesi successivamente alla data del 31 luglio.

5 I posti attivati dai dirigenti scolastici, per effetto del comma 4, devono costituire oggetto di motivato provvedimento, da notificare al competente ufficio scolastico regionale.



articolo 10

(verifica e monitoraggio)

1 Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi nel rispetto dei contingenti di posti assegnati. I medesimi uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.

2 Presso l'amministrazione centrale è istituita un'apposita struttura con il compito di assicurare la verifica costante dell'andamento delle operazioni, anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia.

per copia conforme all'originale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per i servizi nel territorio

Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione

articolo 11

(scuole di lingua slovena)

1 Con proprio decreto il direttore generale dell'ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali.

articolo 12

(oneri finanziari)

1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.


IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



per copia conforme all'originale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tabella A

Scuola Materna

Previsione organico per l'a.s. 2002/03


| Regione | Organico 2001/02 (A) | Organico 2002/2003 (B) | Variazione organico (C=B-A) | % Variazione organico (D=C/A*100) |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Abruzzo | 2.466 | 2.466 | 0 | 0,00% |
| Basilicata | 1.366 | 1.366 | 0 | 0,00% |
| Calabria | 4.634 | 4.634 | 0 | 0,00% |
| Campania | 12.204 | 12.204 | 0 | 0,00% |
| Emilia Romagna | 3.400 | 3.400 | 0 | 0,00% |
| Friuli Venezia Giulia | 1.406 | 1.406 | 0 | 0,00% |
| Lazio | 6.356 | 6.356 | 0 | 0,00% |
| Liguria | 1.627 | 1.627 | 0 | 0,00% |
| Lombardia | 8.410 | 8.410 | 0 | 0,00% |
| Marche | 2.672 | 2.672 | 0 | 0,00% |
| Molise | 605 | 605 | 0 | 0,00% |
| Piemonte | 5.256 | 5.256 | 0 | 0,00% |
| Puglia | 7.634 | 7.634 | 0 | 0,00% |
| Sardegna | 2.883 | 2.883 | 0 | 0,00% |
| Sicilia | 8.759 | 8.759 | 0 | 0,00% |
| Toscana | 4.760 | 4.760 | 0 | 0,00% |
| Umbria | 1.406 | 1.406 | 0 | 0,00% |
| Veneto | 3.386 | 3.386 | 0 | 0,00% |
| Totale | 79.230 | 79.230 | 0 | 0,00% |

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2001/02 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



per copia conforme all'originale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tabella B

Scuola Elementare

Previsione organico per l'a.s. 2002/03

| Regione | Organico 2001/02 (A) | Organico 2002/2003 (B) | Variazione organico (C=B-A) | % Variazione organico (D=C/A*100) |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Abruzzo | 5.418 | 5.358 | -60 | -1,11% |
| Basilicata | 3.137 | 3.101 | -36 | -1,15% |
| Calabria | 10.925 | 10.814 | -111 | -1,02% |
| Campania | 28.280 | 28.005 | -275 | -0,97% |
| Emilia Romagna | 14.049 | 13.912 | -137 | -0,98% |
| Friuli Venezia Giulia | 4.535 | 4.483 | -52 | -1,15% |
| Lazio | 21.106 | 20.865 | -241 | -1,14% |
| Liguria | 5.356 | 5.295 | -61 | -1,14% |
| Lombardia | 34.984 | 34.609 | -375 | -1,07% |
| Marche | 5.779 | 5.713 | -66 | -1,14% |
| Molise | 1.442 | 1.427 | -15 | -1,04% |
| Piemonte | 16.790 | 16.612 | -178 | -1,06% |
| Puglia | 17.803 | 17.600 | -203 | -1,14% |
| Sardegna | 7.192 | 7.110 | -82 | -1,14% |
| Sicilia | 23.785 | 23.553 | -232 | -0,98% |
| Toscana | 12.630 | 12.487 | -143 | -1,13% |
| Umbria | 3.309 | 3.271 | -38 | -1,15% |
| Veneto | 18.118 | 17.923 | -195 | -1,08% |
| Totale | 234.638 | 232.138 | -2.500 | -1,07% |

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2001/02 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



REP. COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tabella C

Scuola Secondaria di I grado

Previsione organico per l'a.s. 2002/03

| Regione | Organico 2001/02 (A) | Organico 2002/2003 (B) | Variazione organico (C=B-A) | % Variazione organico (D=C/A*100) |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Abruzzo | 3.669 | 3.622 | -47 | -1,28% |
| Basilicata | 2.408 | 2.376 | -32 | -1,33% |
| Calabria | 8.240 | 8.140 | -100 | -1,21% |
| Campania | 22.002 | 21.746 | -256 | -1,16% |
| Emilia Romagna | 8.323 | 8.242 | -81 | -0,97% |
| Friuli Venezia Giulia | 2.672 | 2.636 | -36 | -1,35% |
| Lazio | 13.953 | 13.768 | -185 | -1,33% |
| Liguria | 3.283 | 3.239 | -44 | -1,34% |
| Lombardia | 21.844 | 21.570 | -274 | -1,25% |
| Marche | 3.717 | 3.667 | -50 | -1,35% |
| Molise | 1.051 | 1.038 | -13 | -1,24% |
| Piemonte | 10.120 | 9.995 | -125 | -1,24% |
| Puglia | 13.365 | 13.187 | -178 | -1,33% |
| Sardegna | 5.937 | 5.858 | -79 | -1,33% |
| Sicilia | 19.229 | 19.007 | -222 | -1,15% |
| Toscana | 7.870 | 7.765 | -105 | -1,33% |
| Umbria | 2.077 | 2.049 | -28 | -1,35% |
| Veneto | 11.513 | 11.368 | -145 | -1,26% |
| Totale | 161.273 | 159.273 | -2.000 | -1,24% |

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2001/02 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



per copia conforme all'originale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tabella D

Scuola secondaria di II grado

Previsione organico per l'a.s. 2002/03

| Regione | Organico 2001/02 (A) | Organico 2002/2003 (B) | Variazione organico (C=B-A) | % Variazione organico (D=C/A*100) |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Abruzzo | 5.855 | 5.753 | -102 | -1,74% |
| Basilicata | 3.202 | 3.143 | -59 | -1,84% |
| Calabria | 11.408 | 11.228 | -180 | -1,58% |
| Campania | 28.185 | 27.752 | -433 | -1,54% |
| Emilia Romagna | 13.331 | 13.084 | -247 | -1,85% |
| Friuli Venezia Giulia | 4.428 | 4.347 | -81 | -1,83% |
| Lazio | 22.647 | 22.236 | -411 | -1,81% |
| Liguria | 4.943 | 4.851 | -92 | -1,86% |
| Lombardia | 29.748 | 29.212 | -536 | -1,80% |
| Marche | 6.374 | 6.260 | -114 | -1,79% |
| Molise | 1.617 | 1.592 | -25 | -1,55% |
| Piemonte | 14.494 | 14.237 | -257 | -1,77% |
| Puglia | 19.973 | 19.610 | -363 | -1,82% |
| Sardegna | 8.695 | 8.540 | -155 | -1,78% |
| Sicilia | 23.814 | 23.452 | -362 | -1,52% |
| Toscana | 12.534 | 12.303 | -231 | -1,84% |
| Umbria | 3.477 | 3.415 | -62 | -1,78% |
| Veneto | 16.354 | 16.064 | -290 | -1,77% |
| Totale | 231.079 | 227.079 | -4.000 | -1,73% |

(A): totale regionale dei posti dell'organico di diritto a.s. 2001/02 (ad esclusione del sostegno)

(B): totale regionale dell'organico previsto (ad esclusione del sostegno)

(C): variazione dell'organico

(D): percentuale di variazione dell'organico



Prescopia conforme all'originale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tabella E

Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2002/03

| Regione | Organico di diritto A | Posti aggiuntivi a.s. 2002/03 B | Totale posti a.s. 2002/03 C=A+B |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Abruzzo | 1.266 | 207 | 1.473 |
| Basilicata | 668 | 83 | 751 |
| Calabria | 2.248 | 369 | 2.617 |
| Campania | 8.289 | 0 | 8.289 |
| Emilia Romagna | 2.478 | 518 | 2.996 |
| Friuli Venezia Giulia | 812 | 93 | 905 |
| Lazio | 4.785 | 432 | 5.217 |
| Liguria | 1.137 | 72 | 1.209 |
| Lombardia | 5.528 | 1.440 | 6.968 |
| Marche | 983 | 412 | 1.395 |
| Molise | 275 | 87 | 362 |
| Piemonte | 2.987 | 563 | 3.550 |
| Puglia | 4.665 | 568 | 5.233 |
| Sardegna | 1.662 | 201 | 1.863 |
| Sicilia | 6.538 | 356 | 6.894 |
| Toscana | 2.220 | 630 | 2.850 |
| Umbria | 551 | 214 | 765 |
| Veneto | 2.646 | 971 | 3.617 |
| Totale | 49.738 | 7.216 | 56.954 |

(A): totale regionale dei posti di sostegno dell'organico di diritto a.s. 2001/02



Per copia conforme all'originale